

Regione Piemonte

Provincia di Torino



Allegato alla deliberazione di C.C. n. MU del 18 DIC 2008

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Federico PAVIA



COMUNE DI VOLPIANO
UFFICIO PROTOCOLLO

PROT. N. 26903.....

Arriv. il 3 DIC 2008

UFF. DESTINATARI

Tit. Classe Fasc.

Comune di Volpiano

REGOLAMENTO PER LA LOCALIZZAZIONE E L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONE LEGGE - QUADRO N° 36/2001 (Art.8, comma 6) LEGGE REGIONALE N° 19/04 (Art.7) D.G.R. N° 16-757 DEL 05-09-2005.

Dott. Architetto Paolo DOTTI

Piazza Borromini, 76 - 10132 Torino
Tel. e FAX: ++39 011.8190050
GSM ++39 347 8735489
e-mail: elettro.dotti@libero.it

Perito Esperto del Tribunale di Torino
Perito Esperto Camera di Commercio
Esperto Istituto Nazionale di Bioarchitettura

SOMMARIO

ART. 1	FINALITA'	pag. 3
ART. 2	CAMPO DI APPLICAZIONE	pag. 3
ART. 3	OBBIETTIVI DI QUALITA'	pag. 4
ART. 4	LIMITI DI ESPOSIZIONE E VALORI DI ATTENZIONE	pag. 5
ART. 5	ZONE INCOMPATIBILI CON INSTALLAZIONE DI S.R.B.	pag. 6
ART. 6	ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA	pag. 6
ART. 7	ZONE DI ATTRAZIONE	pag. 7
ART. 8	ZONE NEUTRE	pag. 8
ART. 9	CONDIVISIONE IMPIANTI (CO-SITING)	pag. 8
ART. 10	PRONTUARIO ORIENTATIVO	pag. 8
ART. 11	PRESCRIZIONI INSTALLAZIONE IMPIANTI	pag. 8
ART. 12	INDICAZIONI PROGETTUALI DI MITIGAZIONE	pag. 10
ART. 13	PRESENTAZIONE DOMANDE	pag. 11
ART. 14	IMPIANTI PROVVISORI	pag. 15
ART. 15	PROCEDURE SEMPLIFICATE	pag. 15
ART. 16	SPESE PER ATTIVITA' ISTRUTTORIE	pag. 17
ART. 17	IDENTIFICAZIONE DELL' IMPIANTO	pag. 18
ART. 18	IMPIANTI ESISTENTI	pag. 19
ART. 19	MODIFICHE AGLI IMPIANTI	pag. 19
ART. 20	RIMOZIONE IMPIANTI	pag. 19
ART. 21	VIGILANZA E CONTROLLI	pag. 19
ART. 22	SANZIONI	pag. 20
ART. 23	COMUNICAZIONE ED ENTRATA IN ESERCIZIO	pag. 20
ART. 24	ESECUTIVITA'	pag. 20
ALLEGATI		

ART. 1 – FINALITA’

Il Comune di Volpiano adotta il presente Regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia cellulare e telecomunicazione, e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ai sensi dell’ articolo 8, comma 6, della Legge-quadro n° 36/01 “*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici*” e dell’ articolo 7 della Legge Regionale n° 19/04 “*Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*”.

ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Fermo restando le autorizzazioni ministeriali, le norme nazionali e regionali che regolamentano il settore, scopo di questo Regolamento è disciplinare, su tutto il territorio comunale, la localizzazione, l’installazione e la modifica delle caratteristiche degli impianti fissi per telefonia cellulare e telecomunicazione, in seguito definiti **S.R.B.** (STAZIONI RADIO BASE - art. 3) comma 1, punto “e” della L.R. n. 19/04), operanti con frequenza compresa tra 870 MHz e 300 GHz, nel rispetto della D.G.R. 16-757 del 05-09-2005.

Sono esclusi dal presente regolamento:

- a) Gli apparati per i radiocollegamenti dei radioamatori, che sono regolati dal D.P.R. del 5 agosto 1996, n° 1214 e dal D.L.gs 259/03.
- b) gli impianti e le apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, convegni, concerti per i quali deve essere data comunicazione al Comune e all’ARPA secondo le procedure indicate nel D.G.R. 02 novembre 2004, n. 19-13-802.
- c) gli impianti fissi con potenza in antenna minore od uguale a 5 watt, come indicato nella L.R. 19/04.
- d) gli impianti al servizio delle Forze armate e delle Forze di Polizia, fatta salva la normativa nazionale e regionale vigente. Esse devono comunicare al Comune le caratteristiche tecniche dei nuovi impianti prima della loro attivazione.

ART. 3 – OBIETTIVI DI QUALITA’

Visti gli artt. 3) e 8) della Legge-quadro n° 36/01, l’art. 4) del D.P.C.M. 08 luglio 2003, gli artt. 3) e 5) della Legge Regionale n° 19/04 e la D.G.R. n° 16-757/05, ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza tra 100 kHz e 300 GHz, è fatto obbligo rispettare i limiti di esposizione e valori di attenzione indicati al successivo art. 4).

Ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, i valori di emissione dei suddetti campi, calcolati o misurati all’aperto nelle aree

intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella seguente tabella 3 dell'allegato "B" del D.P.C.M. 08 luglio 2003. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento dei bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

Tabella n. 3: valori efficaci da non superare in caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza tra 100 kHz e 300 GHz:

Obiettivi di qualità	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m ²)
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz-300GHz)

ART. 4 – LIMITI DI ESPOSIZIONE E VALORI DI ATTENZIONE

I limiti di esposizione e i valori di attenzione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza tra 100 kHz e 300 GHz , per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine, sono quelli prescritti all'art. 3) del D.P.C.M. 8 luglio 2003.

In particolare si dovranno rispettare i seguenti limiti di esposizione e valori di attenzione di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato "B" del D.P.C.M. 8 luglio 2003.

Tabella n. 1: valori efficaci da non superare in caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza tra 100 kHz e 300 GHz:

Limiti esposizione	Intensità di campo elettrico E (V/m)	intensità di campo magnetico H(A/m)	Densità di potenza D (W/m ²)
0,1 < f ≤ 3 MHz	60	0,2	-
3 < f ≤ 3000 MHz	20	0,05	1
3 < f ≤ 300 GHz	40	0,1	4

Tabella n. 2: valori di attenzione a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con l'esposizioni ai campi magnetici generati a frequenze tra 100 kHz e 300 GHz all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori alle 4 ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi, cortili.

Valori di attenzione	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m ²)
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz-300GHz)

N.B. Il rispetto dei limiti indicati potrà essere controllato dall' ARPA ogni qualvolta che l' Amministrazione Comunale ne faccia richiesta, previo accordo.

Art. 5 - ZONE INCOMPATIBILI CON L' INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONE

(L.R. 19/04 - D.G.R. 16-757/05) – *in rosso in cartografia*

➤ Luoghi di attenzione – aree sensibili

(L.R. 19/04 - Art. 3, comma 1, lettera a)

La posa di impianti di telefonia cellulare e telecomunicazioni è totalmente vietata in tutti i luoghi di attenzione (aree sensibili) e le rispettive zone di pertinenza.

Si intendono per aree sensibili tutti gli edifici dedicati alla popolazione infantile, all' istruzione, agli anziani, nonché quelli dedicati alla tutela della salute:

- aree attrezzate a parco gioco per l' infanzia
- asili nido – scuole materne
- scuole elementari e medie
- scuole superiori e università
- strutture per l' assistenza alla maternità, l' infanzia e l' età evolutiva
- strutture per l' assistenza agli anziani e case di riposo
- strutture per l' assistenza ai disabili
- ospedali e strutture adibite alla degenza e socio-sanitarie

Per le suddette aree è prevista una fascia di rispetto con un raggio di mt. 30 dal confine esterno dei suddetti luoghi sensibili; questa distanza di sicurezza dovrà sempre rispettare le distanze calcolate dall' A.R.P.A.

Art. 6 - ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE.

Sono considerate “zone di installazione condizionata” le seguenti aree:

- a) L'area compresa nel raggio di mt. 30 dal confine esterno dei singoli beni classificati come “aree sensibili; tale area può essere considerata “condizionata” solo in alcuni casi, che dovranno essere tecnicamente documentati dai gestori stessi;
- b) Centro storico (come da P.R.G.C.);
- c) Aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di preparco, zone di salvaguardia);
- d) Aree soggette ai vincoli ed alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d' area;
- e) Beni culturali.

Il posizionamento di impianti di telefonia cellulare e telecomunicazioni su tutti i beni culturali di cui all' art. 2, comma 2) del Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n° 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dello art.10 della legge 06 luglio 2002, n° 137) è subordinato al parere della Soprintendenza per i beni artistici e storici del Piemonte.

Nelle suddette aree l'Amministrazione Comunale concede la possibilità di installare impianti secondo un prontuario definito dal Regolamento Comunale e specificato ai successivi articoli 10 – 11 – 12.

Art. 7 - ZONE DI ATTRAZIONE - AREE IDONEE ALLE S.R.B.

In verde in cartografia

Sono considerate “zone di attrazione” tutte le aree in cui si ritiene idonea la installazione degli impianti. La stesura dei successivi livelli di attrazione alla installazione di S.R.B. è stata effettuata tenendo conto degli indirizzi e delle priorità indicate dall' Amministrazione Comunale.

- a) aree individuate autonomamente dall' Amministrazione Comunale;
- b) aree artigianali e industriali, come da P.R.G.C., con limite di 6 V/m, in quanto le permanenze lavorative superano le quattro ore giornaliere;
- c) aree a bassa densità abitativa, con limite di 6 V/m, in quanto vi possono essere cittadini con presenze superiori alle 4 ore giornaliere.

Art. 8 - ZONE NEUTRE

(art. 2.1 del D.G.R. 16-757/05)

Le “zone neutre” sono tutto il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione.

Art. 9 - CONDIVISIONE DEGLI IMPIANTI (CO-SITING).

Alla presentazione di richieste di installazioni di S.R.B. in prossimità di strutture esistenti già adibite ad uso esclusivo per S.R.B., il Comune può invitare alla condivisione delle infrastrutture impiantistiche (strutture verticali portanti), tramite convenzione con i Gestori e/o i Concessionari, per garantire una ordinata distribuzione degli impianti, limitare il proliferare delle antenne e salvaguardare anche l' estetica del territorio.

La condivisione degli impianti è regolamentata all' art. 89 (comma 2) del D.lgs n° 259 del 01 agosto 2003.

Art. 10 – PRONTUARIO ORIENTATIVO S.R.B.

Nelle zone di installazione condizionata, devono essere tenute in considerazione le seguenti indicazioni:

- a) il Comune non applica le procedure semplificate indicate nell' art. 8) del D.P.G.R. 16-757/05 e specificate all' art. 15) del presente regolamento;

- b) devono essere applicate con particolare attenzione le prescrizioni indicate nei seguenti art. 11) e 12) del presente regolamento.

Art. 11 – PRESCRIZIONI PER LA INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONE.

Qui di seguito vengono riportate alcune indicazioni per un adeguato e razionale posizionamento degli impianti di telefonia cellulare, nel rispetto dell' impatto ambientale e sanitario.

a) Antenne S.R.B. su palo

Gli impianti S.R.B. dovranno sottostare alle seguenti indicazioni:

- la struttura portante delle antenne dovrà sempre essere a palo metallico estruso e rastremato. E' del tutto escluso ogni altro tipo di struttura di sostegno, tipo quelle a traliccio;
- il centro elettrico d'antenna dovrà rispettare, dagli edifici circostanti, le distanze indicate dall'ARPA.

b) Antenne S.R.B. su fabbricati non residenziali

Nel caso in cui venga richiesta l' installazione degli impianti S.R.B. su fabbricati non residenziali dove però sia prevista una presenza non inferiore alle quattro ore da parte dei lavoratori (limite di legge di 6 V/m), si dovranno seguire le seguenti prescrizioni:

- la struttura portante delle antenne dovrà sempre essere a palo metallico estruso. E' del tutto escluso ogni altro tipo di struttura di sostegno, tipo quelle a traliccio;
- l'antenna, posta al disopra di locali occupati da lavoratori con permanenze superiori alle quattro ore, dovrà avere il centro elettrico innalzato, rispetto al volume occupato dai lavoratori stessi, secondo le distanze indicate dall' ARPA;
- il centro elettrico d'antenna dovrà rispettare, dagli edifici circostanti, le distanze indicate dall'ARPA;

c) Impianti su fabbricati residenziali

E' consentita l' installazione dei suddetti impianti sugli edifici residenziali alle seguenti condizioni:

- la struttura portante delle antenne dovrà sempre essere a palo metallico estruso. E' del tutto escluso ogni altro tipo di struttura di sostegno, tipo quelle a traliccio.
- l'antenna, posta al disopra di locali residenziali, dovrà avere il centro elettrico innalzato, rispetto al volume abitato, secondo le distanze indicate dall' ARPA;
- il centro elettrico d'antenna dovrà rispettare, dagli edifici circostanti, le distanze indicate dall'ARPA.

Art. 12 – INDICAZIONI PROGETTUALI DI MITIGAZIONE PER L' INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE.

Le installazioni di impianti S.R.B. dovranno comportare le minime interferenze con i connotati paesistici della località.

a) Locali alloggiamento apparecchiature a terra

Le apparecchiature dovranno essere raggruppate in un unico “shelter” costruito in modo da adattarsi alle tipologie architettoniche circostanti, eventualmente circoscrivendo l’ area dell’ installazione con barriere vegetali.

Dove possibile, sarà opportuno collocare le apparecchiature all’ interno di strutture già esistenti e le connessioni tra antenna e locale apparecchiature, dovranno essere eseguite in condotta interrata.

b) Installazioni su edifici

Qualora si debba procedere all’installazione di impianti sulla copertura di edifici, la mitigazione può essere ottenuta con un sistema di mimetizzazione del supporto e della parte radioelettrica dell’antenna e dovrà essere accuratamente studiata dal gestore.

Per quanto concerne invece gli impianti tecnici e le opere accessorie al servizio della S.R.B., si dovrà procedere nella seguente maniera:

- dove possibile, le apparecchiature dovranno essere alloggiate nei sottotetti od in vani tecnici esistenti;
- qualora ci si trovasse in condizioni di copertura piana, l’alloggiamento delle apparecchiature dovrà essere contenuto in nuovi volumi, la cui dimensione non sia sproporzionata rispetto al volume dell’ edificio stesso, previa richiesta di denuncia di inizio attività o permesso di costruire, in seguito denominati D.I.A. o P.D.C.;
- detti volumi di contenimento delle apparecchiature dell’impianto dovranno essere arretrati al massimo rispetto al filo del cornicione e costruiti con materiali che riprendano le caratteristiche architettoniche dell’ edificio.

Art. 13 - PRESENTAZIONE DOMANDE PER AUTORIZZAZIONE

ALLA INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

(MODULI DOMANDE IN ALLEGATO)

Le persone fisiche titolari dell’autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica o soggetti da loro delegati presentano al Comune, e contestualmente all’A.R.P.A., domanda per l’autorizzazione (D.I.A. o P.D.C.) all’installazione o alla modifica dell’impianto, allegando l’attestazione di avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie.

Al momento della presentazione della domanda il Comune indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvede a trasmettere all’ARPA tale indicazione.

Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui all’art. 87, comma 9) del DLgs 259/03 (novanta giorni) inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

La domanda è formulata mediante:

- istanza di autorizzazione (P.D.C.) per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W;
- con dichiarazione di inizio attività (DIA), per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 W.

Entrambe definite ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs 259/2003, secondo le modalità della deliberazione della Giunta Regionale 14.06.2004 n. 15-12731 (Decreto Lgs 01.08.2003 n. 59: "allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici"), così come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale 03.08.2004 n. 112-13293 (D.G.R. n. 15-12731 del 14.06.2004 recante "Decreto Lgs 01.08.2003 n. 259: allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici"), ad eccezione delle procedure semplificate di cui all'art. 8 della D.G.R. 16-757/05.

Il richiedente allega alla domanda dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia contenuta nella domanda stessa.

Il Comune pubblicizza l'istanza e l'esito del provvedimento unico tramite l'Albo Pretorio ed il sito ufficiale del Comune, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale che tutela gli operatori del sistema.

Sono escluse dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione (D.I.A. o P.D.C.) e dal pagamento delle relative spese per le attività istruttorie le modifiche degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

Il Comune procede all'istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 87 del D. Lgs n. 259/2003, ad eccezione delle procedure semplificate di cui all'art. 8 della D.G.R. 16-757/05.

L'ARPA esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della Legge 22.02.2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e relativi provvedimenti di attuazione, secondo le modalità di cui alla Deliberazione G.R. n. 16 del 05.09.2005 e all'art. 87 del D. Lgs 259/2003, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

In caso di motivato dissenso del Comune, è convocata dal Servizio Tecnico Comunale, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, la Conferenza dei servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti della Amministrazione, degli enti locali interessati, dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (A.R.P.A.), ed un rappresentante del Gestore di

telefonia. Detta Conferenza si pronuncerà entro giorni 30 dalla convocazione (Dlgs. 259/03 – art. 87 – commi 6-7).

Le istanze di permesso di costruire (P.D.C.) e le denunce di inizio attività (D.I.A.), nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni (Dlgs. 259/03 – art. 87 – comma 9) dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al paragrafo precedente non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

Il Comune rilascia un provvedimento unico (D.I.A. o P.D.C.), sia in materia sanitaria che di tipo edilizio, anche sulla base dei programmi localizzativi presentati annualmente dai gestori, di cui all'art. 4 della D.G.R. 16-757/05.

Detto provvedimento unico rappresenta condizione per l'esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale.

Il Comune può rilasciare P.D.C. o D.I.A. per l'installazione di impianti non inseriti nel programma localizzativo in caso di ragioni di urgenza e indifferibilità motivate dal richiedente.

Il Comune trasmette all'ARPA e al CORECOM (Comitato Regionale per le Comunicazioni) copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o del provvedimento di diniego, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e) della Legge Regionale 19/04.

Le opere debbono essere realizzate a pena di decadenza del provvedimento unico, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzativo espresso, oppure dalla formazione del silenzio – assenso.

Prima dell'attivazione degli impianti, i gestori o i proprietari certificano al Comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nel P.D.C. o indicate nella DIA, secondo le modalità e le procedure della deliberazione della Giunta regionale 02.11.2004 n. 19-13802 (L.R. n. 19 del 03.08.2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2) e 13), per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione).

Il Comune provvede a trasmettere all'ARPA comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

➤ **Nuove tipologie di impianti**

Con riferimento alla D.G.R. n° 25-7888/07, relativa alle procedure di presentazione per nuove tipologie di impianti quali:

- a) Wireless - LAN (Local Area Network), meglio noti come WI - FI (Wireless Fidelity), definiti come impianti in tecnologia digitale per accesso radio (wireless) a reti locali (LAN), sulle frequenze di 2,45 Ghz, standard IEEE, versione 802.11b, con potenza massima al connettore d'antenna dell'hot spot pubblico pari a 0,1 watt;

- b) Punto - Multipunto (PMP), definiti come impianti per sistema di collegamento, interno alla rete esistente, fra una singola stazione base (Master Station MS), localizzata in una posizione fissa ed un numero multiplo di stazioni periferiche terminali (Terminal stations TS), posizionate in altrettanti punti fissi, collegati in visibilità ottica a detta stazione base (riferimento Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Delibera n. 715/00/CONS, autorizzazioni per la sperimentazione di sistemi punto-multipunto nella banda 40,5 - 42,5 Ghz), con potenza massima al connettore d'antenna uguale a 0,5 watt;
- c) impianti fissi per telecomunicazioni mobili dedicati a coperture indoor, definiti come impianti per sistemi che incrementano il segnale esistente dei sistemi GSM e UMTS all'interno di edifici pubblici e privati (ad esempio sedi aziendali, locali commerciali, centri convegni, palazzetti sportivi, etc.) per il miglioramento della qualità del servizio, con potenza massima al connettore d'antenna uguale a 0,5 watt.

I gestori o i proprietari inviano al comune e all'ARPA esclusivamente comunicazione della tipologia dell'impianto e delle caratteristiche tecniche e anagrafiche, allegando la scheda tecnica dell'impianto, compilata uniformemente al modello del suballegato I (D.G.R. 19-13802/04, e i diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante, con il formato MSI di cui al suballegato II (D.G.R. 19-13802/049. Nel caso degli impianti di cui al punto c) i gestori o i proprietari allegano anche la dichiarazione dell'altezza del centro elettrico rispetto al piano di calpestio.

Tale comunicazione costituisce titolo autorizzativo all'installazione dell'impianto e all'esercizio dell'attività.

Art. 14 – IMPIANTI PROVVISORI – RIFERIMENTI NORMATIVI

- L.R. 19/2004, Art. 2 – comma 3, lettera b)
- D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802, Allegato A e allegato 3

In aggiunta a quanto indicato dalla normativa può essere utile prevedere che la documentazione prevista dalla D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19 venga inviata anche al Comune, possibilmente con un congruo preavviso da parte dei gestori.

Art. 15 – PROCEDURE SEMPLIFICATE O ABBREVIATE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI. (ART. 8 - D.G.R. 16-757/05)

Le procedure autorizzative semplificate o abbreviate, previste nel presente Regolamento Comunale, sono le seguenti:

- a) utilizzando la DIA, ai sensi dell'articolo 87, comma 3, del d.lgs. 259/2003, anche per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 W;
- b) ritenendo formato il silenzio assenso, di cui all'articolo 87, comma 9, del d.lgs. 259/2003, rispettivamente:

- entro sessanta giorni per gli impianti con potenza superiore a 5 W e inferiore o uguale a 20 W;
- entro quarantacinque giorni per gli impianti fissi con potenza inferiore o uguale a 5 W eventualmente compresi nel programma localizzativo dai gestori.

Per tutte le richieste soggette a procedura semplificata o abbreviata, è obbligatoria la presentazione dell'intera documentazione prevista dalla normativa vigente.

Le procedure autorizzative semplificate o abbreviate si applicano con riguardo:

- alla realizzazione di impianti all'interno delle zone di attrazione;
- alla realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativa perizia asseverata, propongano la messa in opera delle migliori tecnologie disponibili rispetto agli standard in uso, nell'erogazione dei servizi di telecomunicazione, dal punto di vista dell'architettura della rete (nel caso di sistemi a rete), oppure nella tipologia del segnale e del sistema radiante;
- alla realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti in sostituzione di quelli preesistenti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA, diano luogo a una riduzione dei livelli di esposizione della popolazione;
- alla realizzazione, all'interno delle zone di vincolo, delle zone di installazione condizionata, delle zone neutre e delle zone di attrazione, degli impianti di cui al punto 10) della D.G.R. 16-757/05;
- alla realizzazione di impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W che siano stati eventualmente compresi nel programma localizzativo dai gestori, così come indicato nel punto 4.1), secondo comma della D.G.R. 16-757/05.

Art. 16 - SPESE PER ATTIVITA' ISTRUTTORIE.

Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche e amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti, a esclusione di quelli di cui all'art. 2) comma 3 della Legge, per ogni singola installazione sono individuate:

- a) per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 W inseriti in contesto non edificato, in 400 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 1.000 euro;
- b) per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 20 W inseriti in contesto non edificato, in 300 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 900 euro;
- c) per gli impianti soggetti alle condizioni agevolate di cui al punto 8) e al punto 10) della D.G.R. 16-757/05, inseriti in contesto non edificato, in 200 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 500 euro.

Per la modifica degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, le spese sono ridotte del 50 per cento.

Non costituiscono modifica, al fine della presentazione dell'istanza di autorizzazione e del relativo pagamento delle spese, gli interventi sugli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti, che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

Poiché si tratta di spese connesse con l'istruttoria, l'importo è sempre dovuto, anche in caso di provvedimento di diniego.

Il pagamento deve essere effettuato, al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione o della DIA.

Le somme sono versate al Comune ed alla Provincia competente nella misura rispettivamente dell'80 per cento e del 20 per cento, secondo le modalità di versamento definite dagli enti locali e diffuse anche tramite la rete Internet, la regolamentazione comunale o altri strumenti.

In sede di questo regolamento, il Comune provvede a determinare la percentuale di concorso alle spese derivanti dall'attività di controllo esercitata dall'ARPA, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della Legge, che sarà il 40 per cento della somma versata dal gestore al comune.

Il comune provvederà alla liquidazione di tali somme in favore dell'ARPA secondo le modalità che saranno concordate direttamente con l' ARPA.

Art. 17 - IDENTIFICAZIONE DELL' IMPIANTO

Per ogni impianto di cui al presente regolamento dovrà essere installato un cartello in materiale resistente (placca di metallo, cm 20 x 30 minimo), ben visibile, con incisione recante un codice alfanumerico attribuito dall'Amministrazione Comunale su richiesta del concessionario.

Il cartello non dovrà essere apposto per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 watt, e nei casi in cui, in accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale, siano state previste ed attuate specifiche forme di mimetizzazione.

Art. 18 – IMPIANTI ESISTENTI

Devono essere individuate le posizioni degli impianti esistenti, anche in riferimento agli allegati cartografici e come riportato nelle tabelle allegate.

In caso di interventi di manutenzione straordinaria su tali impianti, il gestore deve prevedere la messa a norma, nel rispetto di tutte le indicazioni fornite dal presente Regolamento.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento gestori devono munire gli impianti esistenti di targa di riconoscimento (così come previsto dall' art. 17) del presente regolamento), comunicandone l'avvenuta installazione all'Amministrazione Comunale.

Art.19 - MODIFICHE AGLI IMPIANTI

Tutti gli impianti, per esigenze di servizio ed ottimizzazione dello stesso, potranno essere sottoposti a modifiche tecniche, previa autorizzazione ARPA laddove prevista. Ogni modifica agli impianti di trasmissione od alle apparecchiature, dovrà seguire le procedure previste, come indicato nel Dlgs. 259/03 art.87 e D.G.R. N° 15-12731/04.

Art. 20 - RIMOZIONE IMPIANTI

Tutti i gestori di impianti S.R.B., al momento della richiesta di installazione di un impianto, dovranno sottoscrivere un atto unilaterale che li obblighi, in caso di disattivazione e smantellamento dell'impianto, al ripristino dell'area utilizzata, di tutte le sue pertinenze e dello stato dei luoghi, il tutto entro il termine di tre mesi dalla rimozione dello impianto.

Art. 21 - VIGILANZA E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI

Le funzioni di controllo e vigilanza dovranno garantire il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici (D.P.C.M. 08-07-03) ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarati dal gestore.

Per quanto concerne il controllo ambientale del livello del campo elettromagnetico, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di potersi avvalere di tecnici abilitati di sua nomina. Le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti saranno affidate agli organi competenti del servizio sanitario nazionale.

Art. 22 - SANZIONI

Le sanzioni applicate sono quelle individuate dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 15) della Legge 36/01 e dall'articolo 16) della L.R. n°19/04. L'irrogazione delle sanzioni spetta al Comune, sulla base degli accertamenti effettuati dall' ARPA e dall' Ufficio Tecnico.

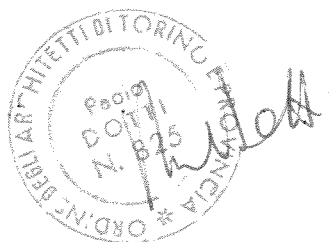
Art. 23 – COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO

Per ogni impianto regolarmente installato il Gestore dovrà fornire apposita comunicazione, così come previsto dalla D.G.R. 2-11-2004, n. 19-13802.

Art. 24 – ESECUTIVITA'

Il presente regolamento entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione dello stesso. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia

Torino, Dicembre 2008



IN ALLEGATO:

- RIFERIMENTI NORMATIVI
- TABELLE CON INDICATI GLI IMPIANTI ESISTENTI, I “SITI” INDIVIDUATI DAL COMUNE ED I LUOGHI SENSIBILI.
- MODULI DI PRESENTAZIONE DOMANDE
- TAVOLA SCALA 1:5.000

ALLEGATO: RIFERIMENTI NORMATIVI

NORME NAZIONALI

Legge 22 febbraio 2001, n. 36

"Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2001

D.P.C.M. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003

Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.

DECRETO LEGISLATIVO 1 AGOSTO 2003, N. 259

"CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE"

Publicato nella G.U. n. 214 del 15-09-2003.

Art. 87 - Procedimenti autorizzativi relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici

Art. 88 - Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico

Allegato 13 agli articoli 87-88 (moduli domande installazione)

Art. 89 - Coesistenza e condivisione di infrastrutture (comma 2)

Art. 93 - Divieto di imporre altri oneri (e rimozione impianti – comma 2)

NORME REGIONALI

LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 3 AGOSTO 2004:

"NUOVA DISCIPLINA REGIONALE SULLA PROTEZIONE DALLE ESPOSIZIONI A CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI".

(B.U.05 AGOSTO 2004, N. 31)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

14 giugno 2004, n. 15-12731

Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici

(B.U. n. 29 del 22 luglio 2004)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3 agosto 2004, n. 112-13293

D.G.R. n. 15-12731 del 14 giugno 2004 recante "Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici". Rettifica all'Allegato numero 1 per mero errore materiale

(B.U. n. 32 del 12 agosto 2004)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2 novembre 2004, n. 19-13802

Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione.

(B.U. n. 44 del 4 novembre 2004)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

29 dicembre 2004, n. 39-14473

Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per l'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione (art. 5, comma 1, lettera d)

(B.U. n. 03 del 20 gennaio 2005)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

5 settembre 2005, n.16-757

Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico.

(B.U. n. 36 dell'8 settembre 2005)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

23 luglio 2007, n. 63-6525

Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni sui controlli di cui all' articolo 13, comma 2, riguardanti il monitoraggio remoto degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva.

(B.U. n. 33 del 16 agosto 2007)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

21 dicembre 2007, n. 25-7888

Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 2.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti.

(B.U. n. 04 del 24 gennaio 2008)

**ALLEGATO: TABELLE CON INDICATI GLI IMPIANTI ESISTENTI,
I “SITI” INDIVIDUATI DAL COMUNE ED I LUOGHI
SENSIBILI**

ELENCO IMPIANTI ESISTENTI

Impianti fissi di telefonia mobile esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento, considerati come “Zone di attrazione” dall’ Amministrazione Comunale, in base all’ art. 89 del Dlgs. 259/03.

GESTORE	UBICAZIONE	PROPRIETA’
VODAFONE	VIA MONVISO	COMUNE
WIND	VIA BERTETTI	PRIVATA
TELECOM-TIM	VIA G. RAIMONDO 16	TELECOM
H3G	VIA MOLINO 85	PRIVATA
VODAFONE	VIA VENEZIA 2	PRIVATA
TIM – H3G	CASCINA MANGARDA	PRIVATA

ELENCO “SITI” INDIVIDUATI DALL’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE
 “Zone di attrazione” individuate dall’Amministrazione Comunale” per la localizzazione e installazione
 degli impianti fissi per la telefonia mobile.

(Art. 2.1 del D.G.R. 16-757/05)

SITO	UBICAZIONE	DESTINAZIONE URBANISTICA	PROPRIETA’
A	FONDO VIA PINETTI	DEPURATORE	COMUNE
B	VIA SAN GRATO	TORRE FARO CAMPO ATLETICA	COMUNE
C	VIA GENOVA	POZZO ACQUEDOTTO	COMUNE
D	VIA VENEZIA	OLTRE AUTOSTRADA	COMUNE
E	STRADA CEBROSA		COMUNE

ELENCO LUOGHI SENSIBILI (AREE DI ATTENZIONE)
PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

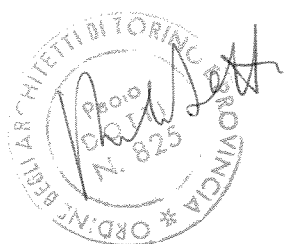
LUOGHI SENSIBILI		UBICAZIONI	PROPRIETA'
<i>Edifici Scolastici</i>			
1	Scuola media Dante Alighieri	Via D. Alighieri Z. SA13	
2	Scuola materna -element. Guglielmo da Volpiano	Via Trieste Z. SA33	
3	Scuola nido Il giardino dei piccoli	Via Novara Z. SA43	
4	Scuola elementare Ghirotti	Viale Generale Dalla Chiesa Z. SA15	
5	Scuola nido	Cs. XI febbraio Z. SA15	
6	Scuola materna –element In progetto.	Via Padova Z. SA48	

<i>Edifici Sanitari e residenze anziani</i>			
7	Residence Anni azzurri	Via Castello Z. SPR1	
8	Cottolengo	Via Sottoripa Z. SPR2	
9	Ist. Psicopedagogico Giovanni XXIII°	Via Castello	
10	Istituto Provinciale “CAOS”	Via Rovigo Z. SA51	
11	Oratorio	Via Re Arduino Z. SA10	
12	Istituto G. Arnaud	Via Roma Z. SA4	
13	Poliambulatorio	Piazza Cavour Z. SA4	

AREE ATTREZZATE: INDICATE IN ROSSO IN PLANIMETRIA

LUOGHI SENSIBILI		UBICAZIONI	PROPRIETA'
<i>Aree attrezzate</i>			
21		Via Milano Z. SV17	
22		Via Pinetti Z. SV14	
23		Vai San Grato Z. SA46	
24		Via Padova Z. SV27	
25		Via Riviera ang. Via Pinetti Z. SA31	
26		Via Vauda Z. SV7	
27		Piazza Madonna Z. SA21	
28		Viale Dalla Chiesa Z. SA15	
29		Via Modiglioni Z. V4	
30		Via Braia Z. S3	
31	Progetto riqualificazione ambientale	Viale Cimitero Z. SV26	
32		Via Commenda Z. SV2	
33		Via Brandizzo Z. SV11	
34		Via San Benigno Z. SV10	
35		Via Sottoripa Z. SV6	

Torino, 03-12-2008



ALLEGATO: MODULI DI PRESENTAZIONE DOMANDE

Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici

(B.U. n. 29 del 22 luglio 2004)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare gli schemi di istanza di autorizzazione e di denuncia di inizio di attività per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici, di cui agli allegati da 1 a 6, come parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione viene trasmessa all'ARPA ai sensi dell'art. 2 L.R. 13 aprile 1995, n. 60 e s.m.i..

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

ALLEGATO

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI.....

DI INSTALLAZIONE O MODIFICA DELLE CARATTERISTICHE DI IMPIANTI
RADIOELETTRICI

(POTENZA SUPERIORE A 20 W)

(ai sensi del D.Lgs. 259/03)

Il/La sottoscritto/a
nato/a a il
residente a via n.
nella sua qualità di
della società
con sede in via n.

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione

alla installazione

alla modifica delle caratteristiche (barrare)

dell'impianto di seguito descritto, dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità di cui alla L. 36/01.

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE AREE CIRCOSTANTI.

(Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato).

DESCRIZIONE DEL TERRENO CIRCOSTANTE.

(Si descrivano sinteticamente ma in modo esauriente i dintorni dell'apparato, evidenziando:

- edifici posti in vicinanza del sito;
- conformazione e morfologia del terreno circostante;
- eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da installare).

CARATTERISTICHE RADIOELETTRICHE DELL'IMPIANTO.

Le caratteristiche radioelettriche dell'impianto sono deducibili dai contenuti dell'allegato A e dell'allegato B.

STIME DEL CAMPO GENERATO.

(Presentare i risultati ottenuti con la modalità di simulazione numerica specificata nel seguito:

- volume di rispetto, ovvero la forma geometrica in grado di riassumere in modo grafico la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36. Allo scopo si raccomanda di utilizzare la definizione di volume di rispetto, o in alternativa quella di isosuperficie 3D, contenute nella "Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza" [Guida CEI 211-10]. Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispetto alle soglie usate) per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore dovranno essere fornite le curve isocampo rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie;

MODALITÀ DI SIMULAZIONE NUMERICA.

(Specificare l'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo; dovrà essere specificata l'implementazione dell'algoritmo utilizzato o, qualora il software sia di tipo commerciale, il nome del programma, nonché la versione e la configurazione utilizzata).

ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA:

- scheda tecnica dell'impianto, all. A;

(La scheda tecnica dovrà essere compilata conformemente al modello dell'allegato A).

- diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante; all. B;

(I diagrammi angolari dovranno riportare l'attenuazione in dB del campo ed essere forniti con incremento di 1° da 0° a 360° con il formato MSI di cui all'allegato 1. I diagrammi possono essere prodotti una tantum su supporto informatico in formato ASCII. I diagrammi, o la lettera di accompagnamento del supporto informatico, a cui verrà fatto riferimento nelle richieste successive, dovranno essere datati e firmati dal legale rappresentante o da un suo tecnico incaricato).

- mappa della zona circostante il punto di installazione, all. C;

(La mappa dovrà essere in scala 1: 1.500 e dovranno riportare le curve di livello altimetriche, il punto di installazione, le abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda e il relativo numero di piani fuori terra nonché i luoghi di pubblico accesso in un raggio di 300 metri dal punto di installazione e il nord geografico. Dovrà inoltre essere datata e firmata dal legale rappresentante o da un suo tecnico incaricato. Nel caso in cui fosse già stata fornita in precedenza la cartografia relativa al sito oggetto di modifica è possibile fare riferimento alla stessa, a patto che venga rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante o da un suo tecnico incaricato la dichiarazione sostitutiva conforme al modello di cui all'allegato II).

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del volume di rispetto, all. D;

(La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà essere compilata conformemente al modello dell'allegato C).

- planimetria generale ante opera e post operam del progetto di impianto, ali. E.

(Le planimetrie dovranno essere in scala 1:500 o, in caso di celle distanti più di 5 metri una dall'altra (impianto "splittato"), in scala 1:100 o 1: 150 con l'ubicazione delle singole celle).

Nel contempo il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi della legge 27 gennaio 1968 n. 15, chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi,

RILASCIATA

la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: "l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36".

A tal fine, il sottoscritto allega una copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità.

Luogo e data

Firma

.....

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' AL COMUNE DI

DI INSTALLAZIONE O MODIFICA DELLE CARATTERISTICHE DI IMPIANTI
RADIOELETTRICI CON POTENZA DI ANTENNA INFERIORE A 20 W

(ai sensi del D.lgs. 259/03)

Il/La sottoscritto/a
nato/a a il
residente a via n.
nella sua qualità di
della società
con sede in via n.
comunica l'installazione / la modifica delle caratteristiche (barrare)
dell'impianto di seguito descritto.

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE AREE CIRCOSTANTI.

(Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato).

CARATTERISTICHE RADIOELETTRICHE DELL'IMPIANTO.

Le caratteristiche radioelettriche dell'impianto sono deducibili dai contenuti dell'allegato A e dell'allegato B

Allega alla presente istanza:

- scheda tecnica dell'impianto, all. A;

(La scheda tecnica dovrà essere compilata conformemente al modello dell'allegato A).

- diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante, all. B;

(I diagrammi angolari dovranno riportare l'attenuazione in dB del campo ed essere forniti con incremento di 1° da 0° a 360° con il formato MSI di cui all'allegato I. I diagrammi possono essere prodotti su supporto informatico in formato ASCII. I diagrammi, o la lettera di accompagnamento del supporto informatico, a cui verrà fatto riferimento nelle richieste successive, dovranno essere datati e firmati dal legale rappresentante o da un suo tecnico incaricato).

- mappa della zona circostante il punto di installazione, all. C.

(La mappa dovrà essere in scala 1: 1.500 e dovranno riportare le curve di livello altimetriche, il punto di installazione, le abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda e il relativo numero di piani fuori terra nonché i luoghi di pubblico accesso in un raggio di 300 metri dal punto di installazione e il nord geografico. Dovrà inoltre essere datata e firmata dal legale rappresentante o da un suo tecnico incaricato. Nel caso in cui fosse già stata fornita in precedenza la cartografia relativa al sito oggetto di modifica è possibile fare riferimento alla stessa, a patto che venga rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante o da un suo tecnico incaricato la dichiarazione sostitutiva conforme al modello di cui all'allegato II).

Luogo e data

Firma

ALLEGATO A

SCHEDA TECNICA DELL'IMPIANTO

(in caso di impianto con più frequenze da compilarsi una per ogni frequenza)

DATI ANAGRAFICI

PROPRIETARIO.....
VIA N.
CITTA' PROV. CAP TELEFONO.....
EMITTENTE (GESTORE)
LOCALITA' IMPIANTO
VIA N.
FOGLIO MAPPALE
(Da compilare nel caso in cui l'impianto sia situato in luogo non definito da via e numero civico)
COMUNE PROV.
QUOTA slm INSTALLAZIONE m
COORDINATE DELL'IMPIANTO (UTM ED1950 o Gauss Boaga):
X; Y

DATI TECNICI

(in caso di impianti di telefonia da compilarsi per ogni cella)

☐ NUOVO IMPIANTO
☐ MODIFICA IMPIANTO: IMPLEMENTAZIONE ☐
SOSTITUZIONE ☐ (barrare)
FREQUENZA MHz
MULTIPLEXING: ☐ NO
☐ SI' CON (barrare e specificare)
ALTEZZA CENTRO ELETTRICO DEL SISTEMA IRRADIANTE:
da terra m; dal basamento (se posto su edificio) m
POTENZA AL CONNETTORE D'ANTENNA W
DIREZIONE..... gradi nord
MARCA ANTENNA.....
MODELLO ANTENNA.....
GUADAGNO SISTEMA IRRADIANTE dBi
TIL T MECCANICO..... gradi
TILT ELETTRICO gradi
TIL T COMPLESSIVO..... gradi
POLARIZZAZIONE
NUMERO MAX DI PORTANTI.....

Luogo e data

Firma

ALLEGATO D

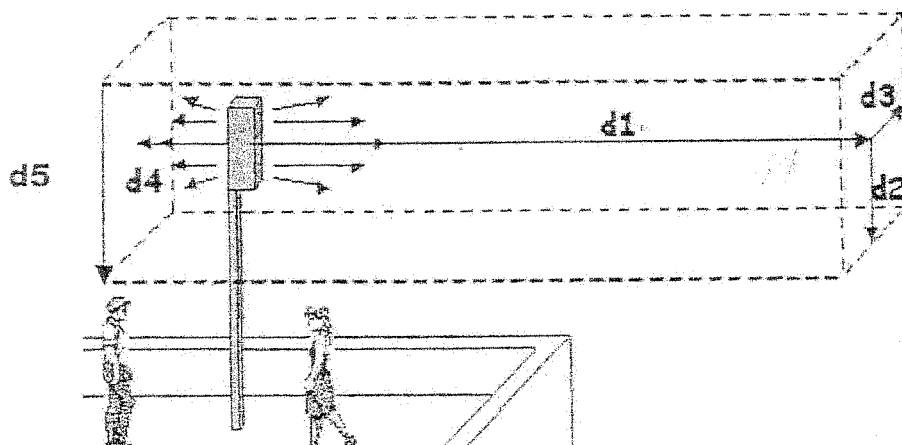
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art.47 e Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000

Il/la Sottoscritto/a
nato/a (.....) il
residente a (.....) in
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e
della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt.75 e 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

che il volume di rispetto dell'impianto sito in località
via n. (oppure foglio mappale)
comune prov., calcolato secondo la definizione contenuta nella Guida CEI
211-10, è il seguente:



d1= m

d2= m

d3= m

d4= m

d5= m

☐ algoritmo di calcolo utilizzato:

☐ software commerciale: nome del programma
versione
configurazione utilizzata

o in alternativa:

☐ allega l'immagine rappresentante l'isosuperficie 3D con l'indicazione della scala.

LUOGO e DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE

.....

ALLEGATO I

DESCRIZIONE DEL FORMATO MSI PER I DIAGRAMMI DI ANTENNA

Il formato MSI è costituito da un file di testo, strutturato nel seguente modo:

- cinque righe di intestazione riportanti il nome dell'antenna, la frequenza, il guadagno, il tilt e un commento;
- una ulteriore riga di intestazione che anticipa il diagramma orizzontale;
- l'indicazione dell'angolo sul piano orizzontale, a passo di 1 grado, con le relative attenuazioni in dBi (diagramma orizzontale);
- una ulteriore riga di intestazione che anticipa il diagramma verticale;
- l'indicazione dell'angolo sul piano verticale, a passo di 1 grado, con le relative attenuazioni in dBi (diagramma verticale).

Segue un esempio.

```
NAME 739630
FREQUENCY 947.5
GAIN 15.85 dBd
TILT
COMMENT DATE 1.10.1997
HORIZONTAL 360
0.0 0.0
1.0 0.0
2.0 0.0
3.0 0.0
4.0 0.1
.
.
.
354.0 0.1
355.0 0.1
356.0 0.1
357.0 0.0
358.0 0.0
359.0 0.0
VERTICAL 360
0.0 0.0
1.0 0.3
2.0 1.0
3.0 2.3
4.0 4.2
5.0 7.0
.
.
.
353.0 15.3
354.0 9.8
355.0 6.3
356.0 3.9
357.0 2.1
358.0 0.8
359.0 0.2
```

ALLEGATO II

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 e Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000

Il/la Sottoscritto/a
nato/a (.....) il
residente a (.....) in
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e
della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

nulla è variato rispetto alla cartografia già prodotta in allegato alla istanza presentata in data
..... al Comune di

A tal fine, il sottoscritto allega una copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità.
LUOGO e DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE

.....

D.G.R. n. 15-12731 del 14 giugno 2004 recante "Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici". Rettifica all'Allegato numero 1 per mero errore materiale

(B.U. n. 32 del 12 agosto 2004)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di rettificare nel modo seguente, per i motivi esposti in premessa, il testo dell'Allegato Numero 1 di 6 - pagina 1- della D.G.R. n. 15-12731 del 14 giugno 2004 con cui si approvano gli schemi di istanza di autorizzazione e di denuncia di inizio di attività per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici:

- soppressione del periodo: "Le valutazioni sopra indicate dovranno comprendere la stima del fondo ambientale, al fine di ottenere il campo elettrico complessivo."

Di confermare i contenuti degli allegati facenti parte della sopraccitata deliberazione per quanto non rettificati dal presente atto.

La presente deliberazione viene trasmessa all'ARPA ai sensi dell'art. 2 L.R. 13 aprile 1995, n. 60 e s.m.i.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)